

STATUTO

(in vigore dal 20 dicembre 2017)

Art. 1 Denominazione

Ai sensi della Legge 3818 del 15 aprile 1886 e successive modifiche si è costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "Società di Mutuo Soccorso Aequa Salute", in sigla "MSA" (indicata più semplicemente di seguito anche come "Mutua" o "Aequa"). Aequa si costituisce sotto forma di Società di Mutuo Soccorso e si qualifica quale ente non commerciale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e acquisisce la personalità giuridica secondo i criteri della Legge 3818 del 1886 e successive modifiche e/o integrazioni di legge.

Art. 2 Sede

La Mutua ha sede a Torino e viene costituita con l'adesione di persone fisiche e giuridiche residenti in Italia. Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organi rappresentativi anche al di fuori del Comune dove ha sede Aequa.

Art. 3 Durata

La Società di Mutuo Soccorso Aequa Salute ha durata illimitata.

Art. 4 Scopo e oggetto

La Società di Mutuo Soccorso Aequa Salute non ha alcun fine di lucro e di speculazione privata, ha scopo mutualistico, opera unicamente a favore dei propri Soci, dei loro familiari, partecipanti o aventi causa e intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa.

La Mutua pertanto si propone di:

- a. promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, in forma diretta e indiretta, sia in favore dei Soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente a Aequa, sia in favore dei Soci e loro familiari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti, convenzioni e accordi;
- b. erogare trattamenti e prestazioni Socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- c. erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- d. erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei Soci deceduti;
- e. erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- f. curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosufficienti, anche mediante l'erogazione di Sussidi specifici o a titolo esemplificativo, anche attraverso accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato;
- g. promuovere attività nei settori dell'informazione e dell'educazione al risparmio, previdenziale, sanitaria e mutualistica; della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci ed i loro familiari;
- h. diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità e i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività di Aequa;
- i. cooperare anche con enti e associazioni previdenziali al fine di integrare sanità e previdenza.

Le attività previste dalle precedenti lettere b) e c) del presente Articolo 4, possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

La Mutua potrà attivare tutte le iniziative conformi con il presente Statuto, che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale; in particolare, nello



svolgimento delle proprie attività sociali, a puro titolo esemplificato e non esaustivo, Aequa potrà:

- a. stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale nazionale o internazionale;
- b. stipulare accordi e convenzioni con:
 - i. strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici;
 - ii. studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare;
 - iii. stabilimenti e istituti termali, alberghi e pensioni, case per anziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure e per il soggiorno;
 - iv. società, associazioni, enti, cooperative, consorzi e soggetti che operino negli ambiti di interesse della Mutua;
- c. promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo, centri di riabilitazione, RSA e centri diurni;
- d. aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico, del welfare e all'interno del terzo settore;
- e. promuovere servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambulanze, di persone bisognose di cure mediche;
- f. offrire tutta l'assistenza necessaria in caso di grave incidente automobilistico e/o domestico;
- g. ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai propri Soci, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e contratti con tutto il settore assicurativo, finanziario e previdenziale, pubblico e privato;
- h. promuovere la costituzione e/o l'adesione a Fondi Pensione Integrativi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i. promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari Integrativi, ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- j. promuovere la costituzione di strutture sanitarie e di assistenza in forma mutualistica;
- k. partecipare e/o aderire a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
- l. concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
- m. concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati allo studio e all'erogazione, in favore dei loro stessi Associati, di Piani assistenziali Sanitari Integrativi;
- n. offrire borse di studio e favorire l'accesso all'istruzione dei Soci e dei loro familiari;
- o. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale;
- p. compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che siano coerenti con lo scopo sociale della Mutuo Soccorso.

Per la realizzazione delle singole attività indicate e per la attribuzione dei Sussidi e l'offerta delle prestazioni sanitarie e previdenziali potranno essere approvati uno o più regolamenti interni.

Art. 5 Soci

Possono divenire Soci della Mutua tutti i soggetti sia persone fisiche cittadini italiani, sia le persone giuridiche di diritto italiano che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo secondo i criteri definiti di seguito per singole categorie di Soci e secondo quanto definito nei relativi moduli di adesione e/o dalle convenzioni e/o dagli accordi deliberati dal Consiglio Direttivo secondo i criteri del presente Statuto e/o di quanto definito nei Regolamenti della Mutua. I Soci si articolano in categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti e obblighi; il loro numero è illimitato e la loro qualifica di Socio decade automaticamente in caso di decesso, esclusione, decadenza, determinando la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il Socio e la Società. È ammessa l'adesione alla Società di Mutuo Soccorso Aequa Salute di soci



secondo le categorie indicate agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 secondo le modalità indicate nel Regolamento.

Art. 6 Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé o per i propri familiari. L'ammissione a Socio Ordinario è condizionata al versamento della quota associativa nonché - qualora intenda aderire anche a uno dei Sussidi Sanitari messi a disposizione del contributo associativo di base e/o del contributo aggiuntivo relativo al Sussidio scelto. L'ammissione dell'aspirante Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. I Soci Ordinari partecipano a tutte le attività della Mutua e hanno diritto a tutti i Sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo. Solo i Soci Ordinari che sono in regola con il versamento della quota associativa e abbiamo provveduto al versamento da almeno 6 (sei) mesi del contributo associativo e del contributo relativo al Sussidio Sanitario, hanno diritto di voto e possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

Art. 7 Soci Informatori Mutualistici

Per una migliore diffusione dello scopo mutualistico e delle attività associative, la Mutua può avvalersi di Soci Informatori Mutualistici incaricati dal Presidente del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Esecutivo e/o il Consiglio Direttivo stesso. La Mutua iscriverà tali Soci come Soci Informatori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi. Tali Soci possono essere persone fisiche o persone giuridiche e:

- a. L'ammissione a Socio Informatore Mutualistico persona fisica, è subordinata alla iscrizione a Aequa in qualità di Socio Ordinario e al versamento delle relative quote associative annuali; parimenti, il mantenimento della qualifica di Socio Informatore Mutualistico è subordinato al mantenimento della qualifica di Socio Ordinario. In qualità di Soci Ordinari, i Soci Informatori avranno diritto a sottoscrivere i Sussidi Sanitari messi a disposizione da Aequa.
- b. L'ammissione a Socio Informatore persona giuridica non prevede l'iscrizione della stessa in qualità di Socio Ordinario. I Dipendenti o Soci del Socio Informatore persona giuridica di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento delle attività di informazione mutualistica, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla Mutua in qualità di Soci Ordinari e presentare domanda da Soci Informatori Mutualistici persone fisiche.
- c. I Soci Informatori Mutualistici si impegnano alle contribuzioni necessarie al conseguimento degli scopi sociali e idonee allo svolgimento dell'attività, all'osservanza dei regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
- d. I Soci Informatori Mutualistici persone fisiche decadono dal diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali per tutto il perdurare della loro qualifica di Socio Informatore Mutualistico e riacquistano il diritto di voto da Soci Ordinari decorso un anno dalla cancellazione dal libro dei Soci Informatori Mutualistici.

I compiti dei Soci Informatori Mutualistici sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali nuovi Soci al fine di diffondere i principi della mutualità e ampliare la base associativa della Mutua. Lo svolgimento delle attività dei Soci Informatori Mutualistici e le loro spettanze sono definiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Soci Sovventori

Sono Soci Sovventori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima deliberata dal Consiglio Direttivo. I Soci Sovventori non devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di Sussidio, prestazione o assistenza mutualistica. Essi non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alla composizione degli organi sociali tramite un numero di rappresentanti della categoria pari, al massimo, ad un terzo (1/3) dei Soci Ordinari iscritti.

Art. 9 Soci Partecipanti

I Soci Partecipanti sono le persone giuridiche che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé stessi e per tutti i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti, o categorie di essi secondo le modalità e i tempi oggetto di deliberazioni del Consiglio Direttivo. L'ammissione a Socio Partecipante è subordinata al



versamento della quota associativa per sé e per i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi. È ammessa, altresì, la nomina a Socio Partecipante, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua, i Fondi Sanitari Integrativi richiamati all'art. 2 L. 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche, in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Ogni Socio Partecipante persona giuridica ha diritto a un voto nelle Assemblee, e può essere eletto a cariche sociali, per il tramite di un suo rappresentante delegato.

Art. 10 Soci Partecipanti Beneficiari

Sono considerati Soci Partecipanti Beneficiari tutte le persone fisiche dipendenti, associate, iscritte, clienti del Socio Partecipante e di cui all'Art. 9; la qualifica di Socio Partecipante Beneficiario viene acquisita automaticamente (per sé e per i familiari beneficiari delle prestazioni, ove previsto dal sussidio), al momento dell'ammissione da parte della Società, Associazione, Azienda, Enti di cui fanno parte, a Socio Partecipante (e anche a seguito di convenzioni sottoscritte, definite in base alle previsioni contenute in contratti collettivi di lavoro, sia nazionali che integrativi e aziendali degli stessi), senza il versamento di alcuna quota aggiuntiva.

I Soci Partecipanti Beneficiari non hanno diritto di voto, e non possono essere eletti alle cariche sociali. Sono considerati altresì Soci Partecipanti Beneficiari anche le persone facenti parte del nucleo familiare dei Soci Ordinari che abbiano fatto richiesta di Sussidi per i familiari stessi; in tal caso, i familiari medesimi manterranno la qualifica di Soci Partecipanti Beneficiari, sino alla scadenza del relativo Sussidio che ha riconosciuto il diritto alle prestazioni.

Art. 11 Soci Onorari

Possono essere Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutuo Soccorso.

Non sono tenuti al versamento di alcun contributo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, non possono essere eletti alle cariche sociali, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate da Aequa.

Art. 12 Soci Aderenti

Possono diventare Soci Aderenti, le persone giuridiche, Società, Associazione, Azienda, Enti che abbiano aderito a specifiche Convenzioni deliberate dalla Mutuo Soccorso. I Soci Aderenti non sono tenuti al versamento di quote associative né di alcun contributo. Non hanno diritto ad usufruire dei Sussidi né di prestazioni e di assistenze mutualistiche di alcun tipo, né direttamente, né nominando persone fisiche a tale scopo. Altresì i Soci Aderenti non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

Art. 13 Soci Fruttori

Possono diventare Socio Fruitore tutte le persone fisiche, purché siano dipendenti, associati, iscritti di un Socio Aderente che ha sottoscritto specifiche convenzioni. Posso farne richiesta attraverso il modulo di adesione per se stessi e/o il proprio nucleo familiare.

Il Socio Fruitore ha l'obbligo del versamento della quota associativa, non ha diritto al voto, non può essere eletto alle cariche sociali, ma ha diritto ai sussidi ed alle di prestazioni e assistenze mutualistiche indicate nelle convenzioni a lui accessibili. In caso di cessazione della Convenzione per la quale hanno aderito alla Mutua, i Soci Fruttori, su loro richiesta scritta, possono acquisire la qualifica di Soci Ordinari.

Art. 14 Soci Mutualistici

Secondo quanto definito all'art. 3 della Legge 3818 del 1886, possono divenire Soci Mutualistici le Società di Mutuo Soccorso e i Fondi Sanitari Integrativi istituiti ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ne facciano richiesta secondo i criteri di legge, e che abbiano affidato ad Aequa l'erogazione e/o la gestione (in tutto o in parte) dei servizi previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa erogati dal Socio Mutualistico in favore dei suoi Iscritti nell'esercizio della propria attività sociale, che diventano quindi i beneficiari delle prestazioni e dei servizi erogati da Aequa, ma non vengono iscritti al libro Soci della Mutua. La qualifica di Socio Mutualistico è subordinata alla conclusione di specifico



Accordo deliberato dal Consiglio Direttivo di Aequa. I Soci Mutualistici non sono tenuti al versamento di una quota associativa, ma unicamente al versamento dei contributi aggiuntivi previsti nei singoli sussidi sottoscritti in virtù dell'accordo di cui sopra. I Soci Mutualistici non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

Art. 15 Soci Coordinatori

Possono diventare Soci Coordinatori, le persone fisiche e giuridiche, le associazioni o gli enti che ne facciano richiesta. La Mutua accetterà i Soci Coordinatori attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi. I Soci Coordinatori hanno il compito di coordinare, promuovere o divulgare gli scopi e i principi mutualistici agli attuali Soci ed agli aspiranti Soci da parte dei Soci Informatori Mutualistici.

I Soci Coordinatori non sono tenuti al versamento di nessuna quota associativa, né di alcun contributo, non hanno il diritto di voto, non possono essere eletti alle cariche sociali, non hanno diritto a usufruire dei sussidi né di prestazioni e assistenze mutualistiche, salvo i casi in cui Aequa non abbia regolamentato dei Sussidi ai quali i Soci Coordinatori possano espressamente aderire, con le modalità che di volta in volta verranno stabilite con apposite delibere indicanti i modi, i tempi, i contenuti e relativa contribuzione aggiuntiva. Eventuali regole che i Soci Coordinatori sono tenuti a rispettare saranno indicate nel Regolamento di Aequa.

Art. 16 Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi della Mutua Soccorso, desiderino e possano contribuire economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi associativi in modo più significativo rispetto i Soci Ordinari. La qualità di Socio Sostenitore, a tali fini, è riconosciuta a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie del Mutuo Soccorso ed alla loro concreta realizzazione. I Soci Sostenitori hanno diritto di voto nelle Assemblee, e possono essere eletti a cariche sociali.

Art. 15 Obblighi di tutti i Soci

Tutti i Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, il Regolamento e ogni altro atto interno o disposizione della Mutua finalizzata al corretto svolgimento delle attività sociali e alla tutela degli interessi di tutti i Soci;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) versare la quota associativa e i contributi associativi periodici dovuti, così come determinati nei regolamenti interni e dal Consiglio Direttivo in relazione alla propria categoria di appartenenza.

Art. 16 Recesso

Il Socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualunque momento dalla Mutua. Egli deve farne richiesta scritta indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo di Aequa.

Qualora invece il Socio abbia sottoscritto uno dei Sussidi Sanitari in vigore della Mutua, il recesso dalla qualifica di Socio dovrà essere comunicata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del Sussidio Sanitario sottoscritto e il recesso avrà effetto dalla data di scadenza del Sussidio Sanitario. Dalla data di effetto del recesso termina immediatamente il diritto ai Sussidi, alle prestazioni e alle assistenze mutualistiche, salvo quelle in corso di erogazione già approvate da Aequa al momento dell'effetto del recesso. Il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata a qualsiasi titolo ad Aequa. Qualora regolamentate, le modalità di recesso dei Soci Aderenti, dei Soci Partecipanti, dei Soci Mutualistici, dei Soci Coordinatori e dei Soci Informatori, sono riportate negli specifici Accordi, Offerte, Convenzioni o Incarichi stipulati con la Mutua.

Art. 17 Esclusione del Socio

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio, con effetto dal giorno della delibera del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

- a. inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti;
- b. morosità del Socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi, per un periodo inferiore a sei mesi;
- c. comportamenti del Socio dannosi in genere per Aequa e il suo funzionamento;



- d. simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della Mutua;
- e. comportamenti lesivi del patrimonio, del decoro, dell'onore e dell'immagine della Mutua e/o dei suoi Soci;
- Il Socio escluso non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota versata a qualsiasi titolo ad Aequa. Fatta eccezione per il Socio Moroso (e di cui all'Art. 18), il Socio così escluso non potrà successivamente rientrare a far parte della Mutua.

Art. 18 Decadenza del Socio Moroso

Il Socio moroso per sei mesi consecutivi nel pagamento di qualsivoglia quota e/o contributo dovuto alla Mutua, decade automaticamente dalla qualifica di Socio e perde ogni diritto acquisito nei confronti della stessa.

Egli potrà comunque rientrare a far parte di Aequa, per una sola volta e soltanto come nuovo Socio a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Al Socio moroso verranno sospesi o revocati i diritti ai Sussidi secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 19 Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale di Aequa è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci nell'Assemblea Ordinaria, nonché dai fondi costituiti a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai Soci.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento di Aequa.

Art. 20 Lasciti e donazioni a destinazione vincolata

I lasciti e le donazioni che Aequa dovesse conseguire per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale quali fondi destinati, e le rendite da esso derivanti dovranno essere erogate in conformità con la destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 21 Quote Associative e Contributi

Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa di ammissione definita dal Regolamento e dei contributi annuali, di base, obbligatori, aggiuntivi e facoltativi che verranno fissati dal Consiglio Direttivo di Aequa e definiti nelle loro condizioni dal Regolamento della Mutua e da eventuali convenzioni e/o accordi.

Le quote associative e i contributi sono intrasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 22 Esercizio finanziario

L'esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In conformità al combinato disposto dell'art. 2 della Legge 15/4/1886 n. 3818 e dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460, la Mutua non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 Organi di Aequa Salute

Gli organi della Mutua sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Sindaco Unico o il Collegio dei Sindaci.

Art. 24 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Ordinari e/o dai loro delegati, purché in regola con il pagamento di tutti i contributi e quote associative, titolari di un Sussidio e iscritti nel relativo libro soci da almeno sei mesi. All'Assemblea partecipano, con diritto



di voto, anche i Soci Partecipanti persone giuridiche, ed i Soci Sostenitori (persone fisiche o giuridiche).

Possono inoltre partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche un numero di rappresentanti della categoria dei Soci Sovventori pari, al massimo, ad un terzo (1/3) dei Soci Ordinari iscritti.

Sono esclusi dalla composizione degli organi sociali e dal diritto di voto i Soci Ordinari che non hanno effettuato il versamento dei contributi e i Soci Ordinari che svolgono anche l'attività di informazione mutualistica, così come imposto dall'Art. 7 lett. d) del presente Statuto.

I Soci Informatori Mutualistici avranno diritto di voto e potranno partecipare alla composizione degli organi sociali, trascorso 1 (uno) anno dalla cancellazione dal Libro Soci Informatori, e sempre che siano in regola con ogni contributo e quota associativa prevista per il mantenimento della qualifica di Socio Ordinario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

Ciascun Socio Ordinario, Socio Partecipante e Socio Sostenitore ha diritto a un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Oltre ai Soci Sovventori, all'Assemblea possono assistere, su loro richiesta e senza capacità di voto, delegati o rappresentanti delle ulteriori categorie di Soci.

Ogni Socio può avere un massimo di 1 (una) delega da parte di altri Soci aventi diritto al voto.

Art. 25 Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all'Assemblea ordinaria di:

- a) approvare il rendiconto patrimoniale, economico, finanziario, la relazione del Consiglio Direttivo e quella dei Sindaci;
- b) nominare mediante elezione e revocare i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e il loro Presidente e determinarne i relativi compensi;
- c) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove l'Assemblea preveda la figura;
- d) ratificare il Regolamento dopo approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove iniziative di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio Direttivo e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 120 giorni prima dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea straordinaria di:

- a) modificare lo Statuto;
- b) procedere alla fusione/scissione con altri enti della stessa natura;
- c) procedere allo scioglimento di Aequa nominando i liquidatori;
- d) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento, anche di natura patrimoniale.

Art. 26 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente del Consiglio Direttivo, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea Ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci o un quinto dei Soci Ordinari, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affissi almeno 15 (quindici) giorni prima nei locali della sede sociale e devono essere inviati al domicilio dei Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

A tale scopo può essere utilizzato qualunque mezzo che possa dare certezza della ricezione di quanto comunicato o che sia stato accettato per tale dall'associato al momento dell'ammissione o successivamente. La convocazione delle assemblee potrà avvenire anche mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima.

Al fine della comunicazione dell'avviso di convocazione, può essere utilizzata anche il sito web di Aequa, attraverso l'inserimento dell'avviso di convocazione de quo.

Il luogo di convocazione, da indicarsi nell'avviso di convocazione, può essere qualunque luogo, purché in Italia.

Per poter partecipare all'Assemblea ogni Socio dovrà ritirare presso la sede legale della Mutua apposita scheda di presenza almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'assemblea.



Qualsiasi proposta dei Soci, da portare in Assemblea, dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo almeno 120 (centoventi) giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente dovrà contenere:

- a) la data con l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione;
- b) il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, della via e del numero civico;
- c) l'ordine del giorno da discutere e deliberare.

Art. 27 Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Qualora la prima riunione vada deserta, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, in seconda convocazione, potranno deliberare validamente su tutti gli argomenti scritti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.

È consentita la partecipazione alle assemblee in video e/o teleconferenza. Le votazioni sono sempre palesi. All'inizio di ogni Assemblea potranno essere nominati, se richiesto dai partecipanti, 3 (tre) scrutatori con il compito di verificare la correttezza e il contenuto delle deleghe e il risultato delle votazioni.

Art. 28 Elezioni delle cariche sociali

Tutti i Soci Ordinari, i Soci Partecipanti persone giuridiche e i rappresentanti della categoria dei Soci Sovventori, purché siano in regola con i versamenti di tutti i contributi e quote associative previste, e risultino iscritti nel libro soci di Aequa da almeno 6 (sei) mesi, possono essere eletti alle cariche sociali.

In ogni caso il numero dei consiglieri nominati fra i rappresentanti dei Soci Sovventori non può essere maggiore di un terzo degli eletti. Le elezioni avvengono secondo i criteri del regolamento elettorale redatto e approvato dal Consiglio Direttivo almeno 2 (due) mesi prima del giorno dell'indizione delle elezioni.

Il Consiglio Direttivo nominerà sempre entro 2 (due) mesi prima dell'indizione delle elezioni un comitato elettorale composto da un numero di 3 (tre) membri selezionati dal Consiglio Direttivo e regolarmente iscritti a Aequa.

In ogni caso non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito;
- b) i dipendenti di Aequa;
- c) i locatari di immobili di proprietà di Aequa;
- d) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti, compresi i soci informatori e chiunque abbia finalità contrarie a quelle del Mutuo Soccorso;
- e) tutte le altre categorie di Soci previste dal presente Statuto non elencato nel presente articolo.

La elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale si avrà con voto palese sui nomi che la commissione elettorale proporrà all'Assemblea.

Art. 29 Categorie dei Soci e loro compiti

Come indicato al precedente art. 5, i Soci della Mutua sono suddivisi in diverse categorie.

A seguito di delibera del Consiglio Direttivo, le diverse categorie di Soci possono fare riferimento ciascuna ad un Consigliere Delegato del Consiglio Direttivo.

La categoria ha come compito principale quello di curare gli interessi degli appartenenti, elaborando anche piani particolari di prestazioni o sussidi, prevedendo per i propri componenti anche specifici obblighi e diritti.

Art. 30 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 8 (otto) consiglieri. Essi sono eletti fra i Soci aventi diritto al voto e dovranno possedere i requisiti indicati nel Regolamento e in ogni caso si applicano ad esso gli artt. 2390 e 2391 del codice civile, durano in carica 3 (tre) anni, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e può nominare il Direttore indicandone i poteri.

Può nominare anche un Segretario che può essere anche un Socio non consigliere.



Spetta al Consiglio Direttivo, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi anche a carattere continuativo a favore della Mutua.

Art. 31 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Mutua a eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) deliberare sulle richieste di ammissione dei Soci, nonché sulla eventuale loro esclusione;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- d) redigere e approvare i Sussidi Sanitari, definendo le prestazioni mutualistiche anno per anno e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai Soci;
- e) redigere il Regolamento della Mutua e ogni altro Regolamento Interno;
- f) concludere accordi con Casse, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
- g) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati alla erogazione, in favore dei loro stessi Associati, dei sussidi e dei servizi Socio-assistenziali previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa appartenenti e deliberati dalle stesse;
- h) deliberare la partecipazione della Mutua a altre Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
- i) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e alla gestione sociale;
- j) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo;
- k) assumere e licenziare il personale;
- l) determinare i compensi e benefit dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi;
- m) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;
- n) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;
- o) nominare il Direttore e istituire comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche.

Art. 32 Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina del Comitato Esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) membri cui vengono delegati i poteri di ordinaria amministrazione e in particolare i poteri indicati alle lettere a), d) e m) dell'Art. 31 che precede. Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie precedentemente elencate a maggioranza semplice. Inoltre il Comitato Esecutivo potrà porre in essere atti di correttezza nei confronti dei Soci, nonché studiare e realizzare nuovi Sussidi finalizzati all'assistenza morale ed economica degli associati.

Art. 33 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende respinta. La convocazione è fatta con qualunque mezzo che ne assicuri la ricezione, non meno di 10 (dieci) giorni prima della riunione, o nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Art. 34 Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutua, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo di cui presiede le



adunanze. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Mutua, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giudizio. In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente. In sede di riunione del Consiglio Direttivo e di Assemblea, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, subentra il Consigliere più anziano in carica. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare i propri poteri a consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua.

Art. 35 Nomina del Direttore

Quando lo si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della gestione della Mutua, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Direttore, che potrà essere scelto anche tra i Soci, determinandone le attribuzioni, la retribuzione, i poteri di firma e la durata in carica.

Art. 36 Sindaco Unico o Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, cui sono demandati i controlli di cui all'art. 2403 del Codice Civile quando applicabili alle Società di Mutuo Soccorso, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci e scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Qualora non si ravvedesse la necessità della nomina di un Collegio Sindacale, si potrà procedere alla nomina di un Sindaco Unico.

I Sindaci nominati durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Nei casi di operatività del collegio, i supplenti subentrano in ordine di anzianità in ogni caso di cessazione di un Sindaco effettivo. Il Sindaco supplente che stia esercitando l'attività di controllo in sostituzione di un Sindaco effettivo cessato dalla carica potrà svolgere tale funzione fino alla successiva assemblea, che sarà chiamata a nominare un nuovo Sindaco Effettivo. L'incarico di Sindaco è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo. I Sindaci curano la tenuta del libro delle adunanze dei Sindaci, partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo con facoltà di intervento ma non di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Società e i relativi libri, danno parere sui bilanci consuntivo e preventivo corredandoli, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, di idonea relazione.

La nomina del Sindaco Unico o del Collegio dei Sindaci è necessaria nei casi in cui è prevista come obbligatoria nelle società a responsabilità limitata. In tutti gli altri casi è facoltativa.

Art. 37 Clausole compromissorie e di conciliazione

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i Soci e la Mutuo Soccorso, fra i Soci medesimi, fra i componenti del Consiglio Direttivo e fra questi e i Soci, anche in dipendenza di una diversa interpretazione del presente Statuto, tutti i Soci, gli Amministratori e la Mutua in generale, prima di ricorrere ad un procedimento ordinario per le materie di cui al D.Lgs. 5/2003, assumono l'obbligo di esprimere un tentativo di conciliazione alla presenza di un conciliatore professionista, individuato fin d'ora nella persona del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Il procedimento di conciliazione sarà irrituale e farà riferimento ai principi che regolano lo stesso procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 5/2003, art. 40 commi 1, 2, 3 e 8 e norme collegate. In ogni caso il foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Torino.

Art. 39 Regolamento

Le norme operative e attuative del presente Statuto saranno disciplinate dal Regolamento della Mutua, che sarà redatto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci. In particolare il Regolamento disciplinerà:

- a) i requisiti specifici per l'ammissione alle diverse categorie di Soci;
- b) le quote associative e i contributi;
- c) le norme relative all'ammissione, alla durata, all'esclusione e al recesso dei Soci;
- d) qualunque altra norma operativa ed attuativa dello Statuto ritenuta necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 40 Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa della Mutua, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, quali altre Società di Mutuo



Soccorso ovvero altri Fondi Mutualistici, al relativo capitolo di bilancio dello Stato, ai sensi della Legge n. 59 del 1992 o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo destinazione imposta dalla legge.

Art. 41 Clausola finale

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie, degli enti non commerciali e delle associazioni in genere.

